



STUDIO G&G COMMERCIALISTI ASSOCIATI

**SOCIO ONORARIO**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
Antonio Zanarotti

**SOCI FONDATORI**

DOTTORI COMMERCIALISTI  
Massimo Lotto  
Roberto Valentino

**SOCI ORDINARI**

DOTTORI COMMERCIALISTI  
Angelo Stimamiglio  
Federico Caprin  
Roberto Dorigato  
Benedetta Zanarotti  
Teo Di Battista  
Alberto Signorini  
Sonia Poletto

**STUDI FONDATORI**

Studio Grieco 1947  
Studio Grazioli 1958

**SEDE**

VICENZA - Via dei Cairoli 9

**COLLABORATORI**

DOTTORI COMMERCIALISTI  
Francesco Ambrosini  
Luigi Solinas  
Alessandro Prandin  
Gianluca Sordato  
Marco Beghini  
Laura Scalco

**DOTTORI**

Nicolò Dalla Riva  
Arianna Maran

**TIROCINANTI**

DOTTORI COMMERCIALISTI  
Radames Rizzato  
Silvia Seganfredo  
Elisa Dalla Riva

*Ai nostri Clienti*

Vicenza, 25 marzo 2020

**FOCUS: Prosecuzione attività di filiera – le disposizioni della Prefettura.**

Con riferimento alle novità introdotte con il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, si avvisa che le comunicazioni al Prefetto di cui all'art. 1 lett. d), g) e h) del citato D.P.C.M. devono essere predisposte utilizzando gli appositi modelli, qui allegati, ed inviate esclusivamente a mezzo P.E.C. all'indirizzo **protocollo.prefvi@pec.interno.it**.

Si precisa, inoltre, che, per quanto riguarda le comunicazioni relative alle attività di cui all'art. 1 co. 1 lett. d) e g) D.P.C.M. 22 marzo 2020, fino all'adozione dell'eventuale provvedimento prefettizio di sospensione, tali attività sono legittimamente esercitate sulla base delle medesime comunicazioni, a condizione che le stesse comunicazioni presentino i requisiti formali prescritti, ossia, per i casi di cui alla lett. d), la specifica indicazione delle imprese e/o amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lett. e), ovvero la precisa indicazione del grave pregiudizio o del rischio di incidente che deriverebbe dall'interruzione del ciclo produttivo continuo, per i casi di cui alla lett. g).

Un provvedimento prefettizio di preventiva autorizzazione è, invece, richiesto esclusivamente per le attività di cui all'art. 1 co. 1 lett. h) D.P.C.M. 22 marzo 2020. Da ultimo, si



STUDIO G&G COMMERCIALISTI ASSOCIATI

evidenza che per le attività di cui all'allegato 1 al D.P.C.M., nonché quelle di cui all'art. 1, co. 1 lett. e) ed f), non è previsto alcun onere informativo, trattandosi di attività comunque consentite.

Lo Studio è sempre a disposizione per ogni ulteriore approfondimento sulla tematica.

Distinti saluti.

*Studio G&G Commercialisti Associati*